Numero registro generale 35064/2018
Numero sezionale 1209/2023
Numero di raccolta generale 10506/2023
Data pubblicazione 19/04/2023

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Oggetto

PROPRIETA'

Ud. 24/03/2023 - CC

R.G.N. 35064/2018

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Presidente -

Dott. MAURO MOCCI - Consigliere -

Dott. ALDO CARRATO - Consigliere -

Dott. PATRIZIA PAPA - Consigliere -

Dott. STEFANO OLIVA - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 35064-2018 proposto da:

(omissis) (omissis) ppresentato e difeso dall'avv. (omissis) e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione

- ricorrente -

contro

AGENZIA DEL DEMANIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende

- controricorrente -

nonchè contro

CONSORZIO (omissis)

- intimato -

Firmato Da: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 381ca082422684945bf9c738ee5ad17b - Firmato Da: PASSINETTI LUISA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1566b04547603c1bc884be6b50fc83e

avverso la sentenza n. 256/2018 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 19/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2023 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA

FATTI DI CAUSA

(omissis) (omissis) (omissis) evocavano in giudizio l'Agenzia del Demanio ed il Consorzio di (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) innanzi il Tribunale di Locri, invocando l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione, in loro favore, della piena proprietà di alcuni terreni con annesso fabbricato.

Con sentenza n. 1289/2016, resa nella resistenza dei convenuti, il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo inusucapibile il bene appartenente al demanio.

Con la sentenza impugnata, n. 256/2018, la Corte di Appello di Reggio Calabria rigettava il gravame proposto da (omissis) avverso la decisione di prime cure, confermandola.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione (omissis) (omissis) affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso l'Agenzia del Demanio.

Il Consorzio di (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

In prossimità dell'adunanza camerale, la parte ricorrente Ertico ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché sia il Tribunale che la Corte di Appello avrebbero dovuto rilevare che la natura non

Firmato Da: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 381ca082422684945bf9c738ee5ad17b - Firmato Da: PASSINETTI LUISA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1566b04547603c1bc884be6b50fc83e

demaniale del bene oggetto della domanda di usucapione era stata affermata sin dal principio e non era stata specificamente contestata da parte convenuta.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente valutato le prove acquisite nel corso del giudizio di merito, ravvisando la natura demaniale del bene oggetto di causa.

Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia invece la violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'allegato F dell'art. 22 della Legge 22 marzo 1865, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perchè la Corte territoriale avrebbe operato una illecita inversion dell'onere della prova, ponendo a carico del ricorrente la dimostrazione della natura non demaniale dell'area oggetto di causa, laddove tale prova sarebbe spettata, al contrario, all'Agenzia del Demanio.

Le tre censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili.

La Corte di Appello da atto che l'accertamento circa la natura demaniale dei beni oggetto della domanda di usucapione costituiva la premessa logica dello scrutinio della fondatezza della predetta domanda e che il possesso ultraventennale allegato dagli originari attori in prime cure non era stato dimostrato. In particolare, la Corte reggina afferma che il ricorrente non aveva provato l'esatta consistenza catastale dei beni che assumeva di aver posseduto, la loro precisa ubicazione fisica, né l'epoca in cui egli avrebbe iniziato ad esercitare la relazione di fatto con la *res*. A fronte della genericità della domanda, il giudice di seconda istanza evidenzia che anche la contestazione di parte convenuta era

Firmato Da: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 381ca08242268494 5bf9c738ee5ad17b - Firmato Da: PASSINETTI LUISA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1566b04547603c1bc884be6b50fc83e

stata connotata da corrispondente genericità, senza che ciò potesse in alcun modo costituire riconoscimento della fondatezza della pretesa attorea (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata).

Il rigetto della domanda, dunque, è stato motivato dalla Corte di Appello sulla scorta del mancato conseguimento della prova dei presupposti per il riconoscimento dell'usucapione. Circostanza, questa, che le censure proposte dal ricorrente non attingono adeguatamente, poiché esse non contengono l'indicazione di alcun elemento di prova che il giudice di merito avrebbe omesso di considerare, o avrebbe erroneamente valutato. Non si configura, dunque, alcuna inversione dell'onere della prova, poiché la domanda di usucapione del (omissis) stata rigettata per difetto della dimostrazione della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario: prova, questa, che spettava certamente all'originaria parte attrice.

In conclusione, dunque, alla valutazione in fatto operata dal giudice di appello l'odierno ricorrente contrappone una lettura alternativa del fatto e delle prove, senza confrontarsi con il principio per cui il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).

Nè è ammissibile, in sede di legittimità, proporre una lettura del compendio istruttorio alternativa rispetto a quella prescelta dal giudice di merito, posto che *"L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova*

Firmato Da: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 381ca08242268494 5bf9c738ee5ad17b - Firmato Da: PASSINETTI LUISA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1566b04547603c1bc884be6b50fc83e

testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).

Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell'*iter* logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell'art. 13, comma *1-quater*, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.

Firmato Da: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 381ca08242268494 5bf9c738ee5ad17b - Firmato Da: PASSINETTI LUISA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1566b04547603c1bc884be6b50fc83e

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000 oltre rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma *1-quater,* del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, in data 24 marzo 2023.

Il Presidente
(L.G. Lombardo)

Firmato Da: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 381ca08242268494 5bf9c738ee5ad17b - Firmato Da: PASSINETTI LUISA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1566b0454 7603c1bc884be6b50fc83e